

 Atto di Consiglio	Area Risorse Finanziarie Informati: Economia	N. Proposta: DC/PRO/2025/9
Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE , AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG .N. 146397/2021" PER ADEGUAMENTO AGLI INTERVENTI SU OCCUPAZIONI ABUSIVE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E IN AMBITO DI DEHORS E RELATIVE TARIFFE		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2024/111 PG.n. 900733/2024.

Premesso:

- che le nuove disposizioni di cui all'art. 1 comma 757 della legge di bilancio 2025 (Legge del 30.12.2024 n. 207) prevedono modifiche alla disciplina del Canone unico patrimoniale di cui ai commi 816 e seguenti dell'art.1 della legge n. 160 del 2019. Con particolare riferimento agli interventi sul comma 817 è ora prevista la possibilità di variare il gettito del CUP attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- che si ritiene opportuno allineare i criteri previsti dall'art. 22 (rubricato: *Criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria*) e dall'art. 64 (rubricato: *Criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico*) alla nuova formulazione dell'art. 1 comma 817 della legge n. 160 del 2019.

Considerato:

- che con riferimento alle occupazioni del suolo pubblico realizzate con *dehors*, terminato lo stato di emergenza COVID, in una logica di ritorno alla normalità e di armonizzazione dell'equilibrio complessivo dello spazio pubblico, vanno riconsiderate alcune disposizioni regolamentari;
- che la graduazione delle tariffe è effettuata, anche prevedendo apposite maggiorazioni, sulla scorta di una serie di elementi puntualmente indicati all'art. 64 comma 2, tra i quali, in particolare: lett. d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; lett. e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione; lett. f) interferenze con le aree di sosta dei veicoli;
- che ai sensi dell'art. 64 comma 3, la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (coefficienti moltiplicatori);
- che alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto dell'affluenza turistica nelle aree pedonali ubicate all'interno dei viali (categoria 1), del valore economico delle stesse e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, si rende opportuno un intervento sull'art. 53 rubricato *Occupazioni con dehors* prevedendo che :
 - a) le occupazioni con *dehors* in categoria 1 di cui all'art. 65 siano soggette a maggiorazione del canone fino a 1,5 (rispetto al canone quantificato applicando lo specifico coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 64) per le aree pedonali di cui al D.lgs. 285/1992 art. 7 comma 9;
 - b) la maggiorazione del canone fino a 1,5 si applichi anche alle aree della cosiddetta T (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi) e alle aree limitrofe, individuate con atti dell'Amministrazione, anche se la pedonalizzazione è limitata ad alcuni giorni della settimana (i cosiddetti T Days);
 - c) in deroga all'art. 67 comma 8, l'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta, già interessate nella disciplina vigente da una specifica maggiorazione rispetto alle altre occupazioni da *dehors* della medesima categoria, sia soggetta a maggiorazione del canone fino a 2,25 rispetto al canone quantificato applicando lo specifico coefficiente moltiplicatore

di cui all'art. 64 .

Verificato che sono confermate tutte le agevolazioni e le esenzioni già previste dal Regolamento ed in particolare:

- le esenzioni per le attività economiche situate in zone interessate dai lavori per la realizzazione delle linee tranviarie (art 30 bis, 30 ter, 70 bis e 70 ter); - le esenzioni per le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Bologna, per finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso (es. patti di collaborazione) (art. 69);
- le agevolazioni per le iniziative di partenariato sociale, finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse generale, compreso il decoro urbano (art. 68 ter).

Ritenuto opportuno, inoltre, intervenire sull'art. 73 rubricato "*Versamento del canone per le occupazioni temporanee*" introducendo il comma 2 bis il quale prevede che: "per l'anno 2025 il canone per le occupazioni temporanee con dehors (di cui all'art. 53) deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione".

Considerato infine:

- che nell'ipotesi di occupazione abusiva di cui all'art. 45 non sono sempre possibili la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo: può accadere che, nonostante l'occupazione sia abusiva, i materiali non possano essere rimossi, né lo stato dei suoli ripristinato perché sono stati posti in essere provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico;
- che pertanto nell'art. 45 viene specificato che "Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico", nei casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.

Chiarito che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:

- modifica degli articoli 22 comma 2 lett. d e 64 comma 3 per allineare il regolamento alla nuova formulazione dell'art. 1 comma 817 legge 160/2019;
- modifica dell' art. 45 in tema di occupazione abusiva;

- modifica degli articoli 53 e 73 sui de hors.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il DM 24 dicembre 2024 del Ministero dell'interno, che ha ufficializzato la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Visti l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati adeguatamente valutati nel bilancio di previsione dell'Ente ;

- che le modifiche regolamentari al Canone Unico Patrimoniale (CUP) Occupazione di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie non necessitano del parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di

applicazione dei tributi locali.

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Sentito il Settore Economia

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto

precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2025.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.